

Regolamento della Fondazione di previdenza risparmio 3 della Banca Cantonale Grigione

I. Aspetti generali

Art. 1 Scopo

La Fondazione prende in consegna gli averi previdenziali ai sensi dell'art. 82 della LPP¹, per investirli e amministrarli nel modo più conveniente possibile.

A questo scopo si basa soprattutto sui servizi della Banca Cantonale Grigione in qualità di Fondatrice, eventualmente di altre organizzazioni o istituzioni ad essa collegate.

Art. 2 Convenzione di previdenza

Per conseguire tale scopo la Fondazione stipula convenzioni di previdenza con singoli contraenti privati secondo i parametri del presente regolamento e delle norme giuridiche e statutarie pertinenti.

Art. 3 Definizione dei versamenti

L'intestatario della previdenza può effettuare i propri versamenti regolarmente o sporadicamente.

II. Le singole forme previdenziali

Art. 4 Prospetto

Ogni Convenzione di previdenza si basa sull'accumulazione di capitali di risparmio e dei relativi interessi sul conto individuale risparmio 3.

Nell'ambito delle norme di legge e del presente regolamento l'intestatario della previdenza ha inoltre le seguenti possibilità:

- Investimento del suo avere di risparmio 3 in prodotti d'investimento offerti dalla
- Integrazione della Convenzione di previdenza mediante l'assicurazione contro il rischio di decesso con o senza la copertura dell'invalidità
- Impiego dell'avere di risparmio 3 per il finanziamento di una proprietà di abitazione a uso proprio

Art. 5 Conto risparmio 3

La Fondazione apre a nome di ogni intestatario della previdenza un conto risparmio 3 presso la Banca Cantonale Grigione sul quale deposita i relativi contributi previdenziali.

Gli importi accreditati saranno remunerati a un tasso di interesse preferenziale superiore al rispettivo tasso di interesse applicato agli usuali averi di risparmio.

Art. 6 Deposito risparmio 3

L'intestatario della previdenza può incaricare la Fondazione di acquistare o di alienare i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione addebitandoli o accreditandoli sul suo conto risparmio 3.

I prodotti di investimento sono versati in o rispettivamente prelevati da un deposito risparmio 3 intestato all'intestatario della previdenza presso la BCG. I prodotti di investimento scelti e i proventi spettanti fanno parte dell'avere di risparmio 3. I prodotti di investimento sono soggetti alle normali oscillazioni dei corsi. Tutte le eventuali perdite di corso saranno interamente a carico dell'intestatario stesso della previdenza. Per la parte investita in prodotti di investimento dell'avere di risparmio 3 non sussiste alcun diritto a un rendimento minimo, né alla conservazione del capitale.

L'intestatario della previdenza prende atto che gli investimenti in prodotti d'investimento presentano, diversamente da un puro investimento nel conto, oscillazioni di corso che aumentano in proporzione alle dimensioni della quota in azioni e in moneta estera. Conferendo l'istruzione d'investimento, l'intestatario della previdenza conferma di conoscere i rischi legati all'attività di investimento.

Art. 7 Prodotti d'investimento

I prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione osservano le disposizioni della OPP².

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP², la Fondazione può offrire all'intestatario della previdenza, a titolo di ampliamento degli investimenti ammissibili, fondi di previdenza orientati alla crescita e/o agli utili di capitale.

In aggiunta agli investimenti con limitazioni ai sensi delle disposizioni della OPP², si investe pertanto in tutto il mondo al massimo il 100% del patrimonio del fondo di previdenza direttamente e indirettamente in titoli di partecipazione (in particolare azioni) in moneta nazionale o estera. Quindi all'interno dei singoli fondi di previdenza orientati alla crescita e/o agli utili di capitale, le categorie d'investimento titoli di partecipazione (in particolare azioni), monete estere e investimenti alternativi possono superare il limite massimo di cui in art. 55 OPP².

¹ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (citata LPP)

² Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (citata OPP²).

Art. 8 Assicurazione integrativa

Se l'intestatario della previdenza intende integrare la propria previdenza personale sottoscrivendo un'assicurazione di rischio, può incaricare la Fondazione di provvedere alla stipula di una corrispondente polizza assicurativa a suo favore presso le società svizzere concessionarie con cui collabora la Fondazione.

La Fondazione provvede a versare i premi direttamente alla compagnia d'assicurazione tramite addebito sul conto risparmio 3; inoltre eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono successivamente accreditati sul conto risparmio 3. L'assicurazione integrativa è soggetta alle condizioni stabilite dalla compagnia d'assicurazione in questione.

Art. 9 Finanziamento di una proprietà d'abitazione

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno dell'ave di risparmio 3 per una proprietà d'abitazione per uso proprio è ammesso senza un termine di preavviso nell'ambito delle disposizioni di legge (cfr. art. 17 cpv. 2).

Il datore di mutuo o di credito, in particolare anche la Banca Cantonale Grigione, sono liberi di decidere in merito a un anticipo dell'ave di risparmio 3 sotto tutti gli aspetti.

III. Direzione generale della Fondazione**Art. 10 Direzione generale, procura della Banca Cantonale Grigione**

Il Consiglio di Fondazione concede l'incarico della direzione generale alla Banca Cantonale Grigione per conto della Fondazione. La banca rende conto al Consiglio di Fondazione al termine dell'anno d'esercizio della propria direzione generale. L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

La Banca Cantonale Grigione e i rispettivi aventi diritto di firma sono autorizzati ad agire a nome della Fondazione, in particolare a stipulare convenzioni di previdenza e a intraprendere tutte le azioni legali nei confronti dell'intestatario della previdenza nell'ambito dello scopo della Fondazione. Il tipo di diritto di firma corrisponde a quello valido per la Banca Cantonale Grigione.

Art. 11 Attestato fiscale, estratti per l'intestatario della previdenza

La Fondazione consegna ogni anno un attestato sullo stato patrimoniale (estratto conto e deposito) all'intestatario della previdenza e alle autorità fiscali una conferma ai fini fiscali. L'attestato relativo allo stato patrimoniale per l'intestatario della previdenza fornisce anche le informazioni sugli investimenti effettuati e in essere, sui movimenti, sui proventi e sui premi assicurativi pagati.

Nella stessa occasione la Fondazione verifica il rispetto dei criteri di investimento da parte dell'intestatario della previdenza e comunica gli eventuali scostamenti.

Art. 12 Commissioni

La Fondazione può applicare per la gestione dell'ave previdenziale di risparmio 3 commissioni di gestione e di elaborazione. Le commissioni sono pubblicate alla pagina www.bcg.ch o possono essere richieste alla BCG. È fatta esplicitamente salva la modifica delle commissioni.

IV. Pagamento dell'ave di risparmio 3**Art. 13 Caso di vita**

In caso di vita, al più presto cinque anni prima dell'entrata in vigore del diritto all'AVS, in ogni caso al raggiungimento di tale età, l'intestatario della previdenza ha diritto al pagamento dell'intero avere di risparmio 3 con interesse e interesse composto. Se in questo momento la Fondazione non dispone di alcuna chiara istruzione dell'intestatario della previdenza per il pagamento, essa è autorizzata ad effettuare il pagamento in modo da trasferire l'ave di previdenza a favore dell'intestatario della previdenza su un conto risparmio ordinario presso la Banca Cantonale Grigione. Una proroga della convenzione di previdenza fino a un massimo di 5 anni oltre il raggiungimento del diritto all'AVS è ammessa soltanto se l'intestatario della previdenza dimostra che sta ancora esercitando un'attività lucrativa.

Art. 14 Decesso o invalidità

L'ave di risparmio 3 diventa esigibile in caso di decesso dell'intestatario della previdenza. L'ave di previdenza di risparmio 3 è ugualmente esigibile se l'intestatario della previdenza ha diritto a percepire una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio di invalidità non è assicurato nell'ambito della previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP e inoltre l'intestatario ha presentato domanda per ottenere il pagamento di detto avere.

Per quanto riguarda il pagamento delle eventuali prestazioni da assicurazione di rischio si applicano le disposizioni del corrispondente contratto di assicurazione.

Art. 15 Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'intestatario della previdenza le seguenti persone hanno diritto all'aver del Risparmio 3, considerando che, fatte salve le disposizioni del cpv. 2 seguente, la presenza di beneficiari di una categoria precedente esclude quelli rispettivamente seguenti:

- a) il coniuge superstite o il partner registrato
- b) i successori diretti e le persone fisiche assistiti in misura preponderante dall'intestatario della previdenza o dalla persona che ha vissuto ininterrottamente con lui negli ultimi 5 anni in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso della persona assicurata o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- c) i genitori
- d) i fratelli
- e) gli eredi legali o gli eredi indicati dall'intestatario della previdenza nella disposizione testamentaria e notificati alla Fondazione

L'intestatario della previdenza ha diritto, previa comunicazione scritta alla Fondazione, a modificare l'ordine dei beneficiari in conformità alle lettere c - e, nonché a definire dettagliatamente l'entità dei singoli diritti di tali persone. La Fondazione eroga la prestazione con effetto liberatorio alle persone che in base al presente regolamento e rispettivamente in base alle eventuali comunicazioni scritte dell'intestatario della previdenza alla Fondazione risultano come beneficiari. Se sono presenti diversi aventi diritto e le quote a loro spettanti non sono state definite in modo univoco, essi dovranno ricevere insieme la prestazione oppure dovranno stabilire la suddivisione di concerto con tutti gli aventi diritto.

Art. 16 Assegnazione giudiziale

In caso di assegnazione giudiziale di una parte dell'aver di risparmio 3 a coniugi /partner separati in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata la Fondazione effettua il pagamento sulla base di una sentenza passata in giudicato. L'aver di risparmio 3 da dividere resta vincolato e deve essere trasferito a un altro istituto del pilastro 3a oppure del 2° pilastro.

Art. 17 Obbligo di comunicazione fiscale

La Fondazione è tenuta a notificare il pagamento dell'aver di risparmio 3 alle autorità fiscali nella misura richiesta dalle leggi e dalle disposizioni ufficiali della Confederazione e dei Cantoni.

V. Scioglimento della convenzione di previdenza**Art. 18 Risoluzione / prelievo anticipato**

1. La cessazione di una convenzione di previdenza con contemporaneo pagamento dell'aver di risparmio 3, tranne che per i casi indicati nell'art. 12 e 13, può essere effettuata solamente
 - a) in caso di emigrazione dell'intestatario della previdenza
 - b) in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte di un intestatario della previdenza che in precedenza svolgeva un'attività lucrativa dipendente (si prega di verificare questo capoverso b: in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte di un intestatario della previdenza che in precedenza svolgeva un'attività lucrativa dipendente)
 - c) in caso di abbandono dell'attività lucrativa indipendente svolta finora e di avvio di un'attività lucrativa indipendente di altro tipo
 - d) in caso di riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o in un'altra forma di previdenza riconosciuta
2. L'aver di risparmio 3 può essere prelevato in anticipo interamente o parzialmente se il rapporto previdenziale viene sciolto e rispettivamente modificato perché l'intestatario della previdenza utilizza la prestazione per l'acquisto o la realizzazione di un'abitazione in proprietà per uso proprio o per l'ammortamento di un mutuo ipotecario su tale proprietà. Questo prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OPPA.

I pagamenti citati in precedenza agli aventi diritto coniugati sono ammessi soltanto se il coniuge accetta per iscritto.

Nel resto dei casi l'aver di risparmio 3 non può essere prelevato in anticipo, né ceduto o costituito in pegno.

VI. Ulteriori disposizioni**Art. 19 Modifica degli indirizzi, comunicazioni**

L'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali cambiamenti del suo indirizzo.

Le comunicazioni della Fondazione all'intestatario della previdenza sono giuridicamente valide se sono state notificate all'ultimo indirizzo noto.

Art. 20 Entrata in vigore, modifiche al regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di adozione da parte del Consiglio di Fondazione.

Tutte le eventuali modifiche apportate al regolamento saranno comunicate nei dovuti modi all'intestatario della previdenza. Esse entrano in vigore immediatamente, purché si fondino su disposizioni legali o amministrative. Le altre modifiche diventano vincolanti per l'intestatario della previdenza, se quest'ultimo non si è avvalso del proprio diritto al libero passaggio entro tre mesi dalla comunicazione.